

*L'Authority energia elettrica e gas ha posto in consultazione un documento sui flussi informativi*

# Black list di chi non paga la luce

## Banca dati finalizzata a valutare l'affidabilità del cliente

DI VALERIO STROPPA

**U**na banca dati di chi non paga le bollette di luce e riscaldamento. La novità, il cui acronimo è Biese (banca dati inadempimenti contrattuali dei clienti finali nel settore energetico), potrebbe arrivare presto. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha infatti messo in consultazione un documento che illustra le modalità attuative dei flussi informativi previsti dalla legge n. 129/2010. Nel database, oltre alle informazioni su utenze attive e relativi consumi di energia, sarebbero raccolti anche i mancati pagamenti. Per ogni consumatore, identificato dal codice fiscale, saranno presenti la tipologia di fornitura (uso domestico o no) e tutte le notizie atinenti alla stessa (revoche, contenziosi, ritardi nei pagamenti ecc.). Al «cervellone», istituto presso Acquirenti Unico spa, avranno accesso le società venditrici di energia e gas, che saranno allo stesso tempo anche i soggetti obbligati a immettere periodicamente le informazioni. Il sistema potrebbe quindi fungere


da radar per le aziende erogatrici dei servizi, per poter valutare in anticipo l'affidabilità del cliente. Anche perché le morosità risultano in aumento, sia a causa della crisi economica sia per via del cosiddetto «turismo energetico». Tale fenomeno consiste nell'utilizzo indebito delle offerte proposte dai vari player del mercato: passando frequentemente da un operatore all'altro, chi mette in atto questi comportamenti non salda le bollette dovute lasciando l'azienda fornitrice, ormai priva della possibilità di interrompere il servizio, a dover percorrere l'impervio percorso del recupero crediti.

Ma il documento posto in consultazione dall'Aeeg (osservazioni potranno essere avanzate fino al 5 ottobre) fa molto discutere. Secondo alcune associazioni di consumatori, infatti, distinguere i «furbetti» da chi davvero non riesce a onorare le bollette potrebbe risultare complicato, creando il rischio che le famiglie in difficoltà possano trovarsi senza elettricità e riscaldamento.

Anche impiantisti e manutentori non sono d'accordo con l'ipo-

tesi della black list. «Il problema principale», spiega Carmine Battipaglia, presidente nazionale Cna Installazione Impianti, «si pone soprattutto per chi si ritrova ad avere contenziosi con il proprio gestore. E i contenziosi sono sempre più frequenti, anche tenuto conto della posizione dominante dei principali distributori rispetto ai clienti finali». Insomma, il pericolo sarebbe quello di penalizzare le aziende non morose, ma che per via di una controversia aperta non hanno pagato le bollette precedenti. «Non si comprende la finalità di tale strumento», chiosa Battipaglia, «ossia tutelare la competitività degli operatori energetici garantendoli dal rischio creditizio, tenuto conto che le pmu operano tutti i giorni sul mercato in questa fase difficile fronteggiando i ritardi di pagamento e le morosità anche della p.a.».

© Riproduzione riservata



### Opera interna senza placet se non aumenta il volume

**Non commette reato il proprietario di un immobile che, senza concessione edilizia, ricava dalla stessa metratura un bagno e una cucina. In sostanza non sono necessarie autorizzazioni per le opere interne che non aumentano il volume del fabbricato. Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 37713 del 1 ottobre 2012, ha assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, il proprietario di un vecchio fabbricato che, dalla stessa metratura, aveva ricavato (senza concessione edilizia) un bagno e una cucina. Insomma, ad avviso della sezione feriale, le cosiddette opere interne, non più previste nel dpr 6 giugno 2001, n. 380, come categoria autonoma di intervento edilizio sugli edifici esistenti, quando comportino aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici ovvero mutamento di destinazione d'uso rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è necessario il permesso di costruire. Ma in questo caso, spiega il Collegio di legittimità, non c'è stato né aumento del volume del vecchio casale né, tantomeno, il mutamento della destinazione. Fra l'altro, secondo la Corte non è neppure configurabile il residuo reato di cui all'art. 181 del dlgs 42/2004. Infatti, fermo il principio che la contravvenzione ha natura di reato di pericolo e non richiede per la sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l'ambiente, pur tuttavia devono escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.**

Debora Alberici